



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19/11/2010

=====

ADDI' 19/11/2010 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COST' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aido	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: CANGEMI - ZAPPALA'

DELIBERAZIONE N. 520

Oggetto:

Revoca delle deliberazioni di Giunta Regionale nn. 517/2008 e 16/2010 inerenti l'approvazione e la modifica delle linee guida regionali per lo svolgimento del procedimento unico, relativo alla installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.



520 '19 NOV. 2010' M

Oggetto: Revoca delle deliberazioni di Giunta Regionale nn. 517/2008 e 16/2010 inerenti l'approvazione e la modifica delle linee guida regionali per lo svolgimento del procedimento unico, relativo alla installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta della Presidente della Regione Lazio di concerto con l'Assessore all'Ambiente e Sviluppo Sostenibile

VISTO lo Statuto regionale;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i. di disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i. di organizzazione degli Uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili ed in particolare l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative, così come modificato dall'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTI, in particolare, del citato art. 12:

- il comma 10 che prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali, di linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici;

- il comma 1 che dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere, comprese quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio, per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, autorizzate ai sensi del comma 3;

- il comma 3 che prevede per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili il rilascio, da parte della regione o della provincia delegata, di un'autorizzazione unica conforme alle normative in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;

- il comma 4 che prevede lo svolgimento di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- il comma 5 che prevede l'applicazione della disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per gli impianti con capacità di generazione inferiore alle soglie stabilite dalla tabella A allegata al citato decreto legislativo n. 387 del 2003;



520 19 NOV. 2010 *Or*

- il comma 7 che prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici nel rispetto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, della valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità e del patrimonio culturale e del paesaggio rurale:

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 14 febbraio 2001, n. 45 che ha approvato il Piano Energetico;

VISTA la legge regionale 23 novembre 2006, n. 18 recante "Delega alle province di funzioni e compiti amministrativi in materia di energia. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche";

VISTI altresì:

- la legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di procedimento amministrativo;
- il testo unico in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni;
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni ed integrazioni recante il codice dei beni culturali e del paesaggio;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Norme in materia ambientale";

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale 18 luglio 2008, n. 517 con la quale sono state approvate le Linee Guida per lo svolgimento del procedimento unico relativo alla installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale 13 gennaio 2010, n.16 avente ad oggetto "Modifica D.G.R. 18 luglio 2008, n.517 concernente: Approvazione delle "Linee guida per lo svolgimento del procedimento unico, relativo alla installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ed alla legge regionale 23 novembre 2006, n. 18. - Sostituzione Allegato."

CONSIDERATO che le linee guida sopracitate sono state approvate al fine di garantire l'armonizzazione sul territorio regionale delle procedure per l'autorizzazione degli impianti alimentati da energia da fonti rinnovabili, nelle more dell'emanazione delle linee guida nazionali previste dall'art. 12, comma 10, del decreto legislativo 387/2003

ATTESO che per la stesura delle linee guida di cui alla D.G.R. 13 gennaio 2010, n.16 è stata coinvolta anche l'Area Valutazione di Impatto Ambientale della Direzione Regionale Ambiente;

PRESO ATTO che il Ministro dello Sviluppo Economico con decreto del 10 settembre 2010 ha approvato le "Linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili, nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi";

ATTESO che le sopracitate linee guida sono state approvate dalla Conferenza Unificata di cui all'art.8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta dell'8 luglio 2010;



520 19 NOV. 2010 *or*

CONSIDERATO che le predette linee guida nazionali forniscono strumenti di valutazione omogenei per lo svolgimento del procedimento unico di autorizzazione di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, garantendo il contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali;

CONSIDERATO che le linee guida regionali di cui alle D.G.R. n. 517/2008 e D.G.R. n. 16/2010, pur avendo assolto alla funzione di garantire l'armonizzazione sul territorio regionale delle procedure per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili risultano ormai superate a seguito dell'approvazione del decreto 10 settembre 2010;

RITENUTO pertanto opportuno revocare le linee guida regionali di cui alle D.G.R. n.517/2008 e D.G.R. n.16/2010;

CONSIDERATO inoltre che, al momento, non si ritiene necessario adeguare la disciplina regionale alle nuove disposizioni di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010, che contiene norme tecniche e procedurali sufficientemente puntuali e quindi immediatamente applicabili anche ai procedimenti in corso;

ATTESO che la presente proposta di deliberazione non è soggetta alla procedura di concertazione con le parti sociali ed istituzionali;

all'unanimità

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di revocare la D.G.R. 18 luglio 2008, n. 517 avente ad oggetto "Linee guida per lo svolgimento del procedimento unico, relativo alla installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ed alla legge regionale 23 novembre 2006, n. 18";
- di revocare la D.G.R. 13 gennaio 2010, n.16 avente ad oggetto: "Modifica D.G.R. 18 luglio 2008, n.517 concernente: Approvazione delle Linee guida per lo svolgimento del procedimento unico, relativo alla installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ed alla legge regionale 23 novembre 2006, n. 18 - Sostituzione Allegato";
- di considerare immediatamente applicabili le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 anche per i procedimenti in corso.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito internet regionale e notificata alle Province del Lazio.

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 22 NOV. 2010

